

"ASSOCIAZIONE Mad'AN - RIFLESSOLOGI SECONDO IL METODO LUCIA TORRI CIANCI"

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'Associazione denominata " **ASSOCIAZIONE MAD'AN - RIFLESSOLOGI SECONDO IL METODO LUCIA TORRI CIANCI**", di seguito chiamata brevemente Associazione.
2. L'Associazione è regolata dalle norme del Codice Civile e dal presente Statuto.
3. L'Associazione non persegue scopo di lucro; è indipendente apartitica e apolitica.

Art. 2 SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in , via Blaserna 3, 34074 Monfalcone (Go).
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà, con voto favorevole della maggioranza dei componenti, trasferire la sede nell'ambito del Friuli Venezia Giulia, e con delibera favorevole dell'Assemblea Ordinaria potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie operative saranno eventualmente disciplinati da apposito regolamento senza necessità di integrare il presente statuto.

Art. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ

- A)** Promuovere lo studio e la diffusione della riflessologia secondo il "**METODO LUCIA TORRI CIANCI**". Il "**MLTC**" è costituito da un insieme di tecniche, finalizzate alla stimolazione di punti riflessi del piede e del corpo umano e con lo scopo di offrire al soggetto quegli strumenti individuali atti a raggiungere o mantenere il benessere ed il miglioramento della qualità della vita.
- B)** Organizzare eventi formativi e ricreativi che incentivino, promuovano lo studio, l'applicazione e le ricerche nell'ambito applicativo e filosofico della riflessologia secondo il "**METODO LUCIA TORRI CIANCI**", e da cui possano trarre vantaggio personale e professionale tutti i soci.
- C)** Informazione, educazione alle donne di ogni età, nonché educazione al benessere e alla conoscenza delle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza.
- D)** Svolgere una funzione informativa e didattica, divulgando la propria filosofia per il mantenimento del benessere, attraverso corsi, conferenze, manifestazioni, edizioni, sessioni individuali presso la sede dell'Associazione, e organizzando fiere, congressi, convegni e viaggi (questi ultimi destinati solo ai soci) nonché la partecipazione agli stessi anche organizzati da altre associazioni di cui si condividono finalità e metodi.

- E)** Promuovere e favorire iniziative di aggiornamento ed approfondimento per i singoli soci.
- F)** Garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito del terzo settore e dirette a bambini, anziani, diversamente abili e adulti, con lo scopo di divulgare tutte quelle metodologie che possono essere utilizzate nell'ambito del benessere psico-fisico e della cultura artistica in genere.
- G)** Tutelare e sostenere in ogni sede gli interessi professionali dei professionisti riflessologi del **"METODO LUCIA TORRI CIANCI"**.
- H)** Valorizzare sotto il profilo tecnico e deontologico la professionalità dell'operatore di riflessologia ed in particolare:
- 1** - stimolando ogni iniziativa tendente alla preparazione e formazione tecnica di tutti gli associati;
 - 2** - controllando l'osservanza da parte di tutti gli associati della normativa prevista dal codice di deontologia della categoria ed in particolare dei doveri di correttezza che costituiscono la garanzia della dignità e decoro professionali;
 - 3** - intervenendo presso le istituzioni ed autorità civili a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale affinché la figura del professionista riflessologo partecipi secondo i principi costituzionali alla vita del Paese.
- I)** Curare i rapporti con altre organizzazioni di categoria o similari nazionali ed internazionali, con la possibilità della stessa Associazione di promuovere o aderire a federazioni o affiliazioni.
- L)** Promuovere la corretta informazione pubblica e la tutela dei professionisti associati attraverso l'istituzione e diffusione di un elenco dei **Professionisti riflessologi del MLTC**.
- M)** Svolgere attività informativa inerente le iniziative e manifestazioni organizzate dalla Associazione stessa, attraverso le pubblicazioni sul sito internet e sul giornalino periodico dell'Associazione.
- N)** Divulgare la conoscenza dei fondamenti del benessere psicofisico, al fine di promuovere la consapevole gestione del proprio benessere, offrendo una visione critica ed integrata dei diversi mezzi per la sensibilizzazione sociale rispetto alla promozione di rapporti umani e l'educazione alla socialità e al benessere.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere, quindi, principalmente attività:

- culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, incontri con professionisti del settore, sia nella propria sede che altrove, nonché pubblicare e diffondere libri, monografie, dispense, periodici, riproduzioni audiovisive e compiere tutti quegli atti e quelle operazioni idonei al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

- di formazione: corsi di aggiornamento e specializzazione teorico/pratici per i soci operatori "**MLTC**", istituendo anche gruppi di studio e di ricerca;
- divulgativa: pubblicazione di un giornalino, pubblicazioni periodiche sugli studi compiuti; aggiornamento costante del sito internet sulle evoluzioni dell'Associazione in termini di ricerca e sviluppo; Predisposizione di strumenti a tutela del consumatore ai sensi dell'art.2 comma 4 della Legge 4/2013, attraverso la creazione di uno sportello di riferimento online per il cittadino consumatore".

Art. 4 I SOCI

1. I soci si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Operatori riflessologi secondo il MLTC

2. I **SOCI FONDATORI** sono coloro che, in possesso dei requisiti minimi formativi richiesti per i Soci Operatori, hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione. Tali Soci godono del diritto di voto in assemblea e partecipano attivamente al raggiungimento degli scopi associativi e, dal momento che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione, sono esonerati dal versamento di quote annuali, fatta eccezione per il versamento una-tantum eseguito in sede di atto costitutivo al fine di costituire il patrimonio iniziale. I Soci Fondatori hanno diritto di voto in assemblea.

3. I **SOCI "Operatori riflessologi secondo il Metodo Lucia Torri Cianci"** in seguito "**soci operatori**" sono Soci che:

A) sono in possesso di uno dei seguenti requisiti minimi formativi:

- diploma di scuola media superiore;
- qualificazione acquisita dall'esperienza maturata nel settore della riflessologia mediante un'attività continuativa di almeno 5 (cinque) anni;
- superamento di un esame di ammissione svolto davanti ad una commissione composta da: un medico, il Presidente dell'Associazione, **un docente del MLTC.** .

Tutti i suddetti soggetti devono comunque aver completato uno specifico programma inserito nel "**METODO LUCIA TORRI CIANCI**", così come contemplato dal **REGOLAMENTO** che, unitamente al **CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE**, è contenuto nel documento allegato al presente statuto e denominato "**REGOLAMENTO E DEONTOLOGIA DEGLI OPERATORI RIFLESSOLOGI SECONDO IL MLTC**".

I soci operatori possono altresì dar luogo ad un'altra categoria specifica: quella dei **SOCI**

BENEMERITI; tali sono i Soci affiliati da almeno 5 (cinque) anni che abbiano svolto all'interno dell'Associazione stessa attività meritevole per lo stesso periodo continuativo. La benemerenzza viene insignita dal Consiglio Direttivo.

B) si impegnino a rispettare il presente statuto ed i sopra richiamati **REGOLAMENTO** e **CODICE DEONTOLOGICO DEL PROFESSIONISTA SECONDO IL MLTC**;

C) abbiano stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

Tutti i Soci Operatori hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 5 SOSTENITORI

I **SOSTENITORI** sono le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l'esercizio dell'attività di Riflessologo, desiderano sostenere o aderire alle attività dell'associazione.

I Sostenitori verranno iscritti in un apposito registro previa delibera di accoglimento del Consiglio Direttivo.

Art. 6 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1. Possono diventare Soci le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e possiedono tutti i requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. E' esclusa ogni forma di discriminazione personale nei confronti di chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività professionale considerata.

3. Le richieste di ammissione a Socio Operatore, corredate dalla necessaria documentazione, sono indirizzate al Presidente dell'Associazione attraverso richiesta cartacea o attraverso l'apposito form online presente nel sito web.

4. L'ammissione dei Soci Operatori è deliberata dal Consiglio direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

5. Contro il diniego di ammissione a Socio Operatore è ammesso appello, da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri che, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, decide in via definitiva ed insindacabile.

Al momento dell'ammissione il socio è tenuto al pagamento della quota annuale.

Art. 7 OBBLIGHI DEI SOCI

Ogni associato è tenuto a:

- a)** Osservare le norme del presente statuto.
- b)** Uniformarsi alle delibere di carattere etico, economico e professionale decise dall'Assemblea ed alle disposizioni e delibere del Consiglio Direttivo.
- c)** Accettare ed osservare il **REGOLAMENTO** ed il **CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE** approvati dall'Assemblea Generale dei Soci.
- d)** Provvedere, nel termine richiesto, al versamento degli eventuali contributi straordinari che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare a carico di tutti i Soci a fronte di particolari progetti attuativi degli scopi sociali, ovvero per comprovate esigenze amministrative di copertura perdite; la delibera di contributo straordinario per copertura perdite dovrà risultare sottoscritta anche dal Collegio dei Revisori dei Conti. Detto contributo non potrà essere stabilito in misura superiore alla quota associativa annuale e non potrà essere deliberato per più di una volta l'anno.
- f)** Frequentare, almeno una volta l'anno, due corsi di aggiornamento, stage o convegno di studio del MLTC.

Art. 8 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio e lo status ad esso riconosciuto possono venir meno per il recesso volontario del Socio, che deve essere comunicato con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde anche per decadenza ove l'associato non versi la quota associativa annuale od i contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo a carico dei Soci nei termini stabiliti, nonché per delibera di esclusione emessa dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; per non aver partecipato annualmente a corsi di aggiornamento, stage o convegni di studio del MLTC, per il mancato rinnovo della polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, per la violazione dello statuto, codice deontologico e regolamento.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno alla revisione della lista dei Soci.

La perdita della qualifica di Socio, in nessun caso, darà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di quota associativa annuale, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti disciplinari a carico degli Associati che vengano meno agli obblighi statutari o compromettano in qualsiasi modo, a giudizio del Consiglio Direttivo, il nome dell'Associazione, ovvero usino la qualità di Socio dell'Associazione per trarne indebiti utili o benefici personali o a favore di terzi, ovvero ancora rechino nocimento alle attività organizzate dall'Associazione.

Prima di deliberare la sanzione, il Consiglio Direttivo dovrà invitare il soggetto interessato ad una riunione del Consiglio stesso, al fine di consentirgli di esporre le proprie ragioni in ordine ai fatti che hanno causato l'avvio della procedura disciplinare.

Il provvedimento disciplinare potrà consistere:

- a)** nell'ammonizione;
- b)** nella sospensione;
- c)** nell'espulsione.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato per raccomandata con avviso di ricevimento al Socio interessato.

Il Socio colpito da provvedimento disciplinare potrà ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ai Probiviri non sospenderà la delibera del Consiglio

Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni, accerterà e valuterà i motivi del provvedimento, svolgendo, ove del caso, ogni indagine che riterrà utile, anche sulla base del ricorso dell'interessato e prenderà una definitiva decisione di conferma, modifica o annullamento del provvedimento disciplinare, che verrà comunicata al Consiglio Direttivo ed all'interessato.

Art. 10 PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- quote associative e contributi degli Associati;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera

sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi d'esercizio non sono distribuibili, ma devono essere reinvestiti nelle attività o in beni costituenti il patrimonio sociale.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'anno finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;

-il Collegio dei Probiviri;

-la commissione esaminatrice

Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'**Assemblea dei Soci** è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Operatori, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essi hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, purché in regola con il pagamento della quota associativa. L'**assemblea** è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati attraverso domanda scritta.

Il Presidente, in caso di richiesta in tal senso, dovrà convocare l'Assemblea entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della stessa; ove non vi provveda in detto termine, i richiedenti potranno convocare direttamente l'Assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di partecipazione, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria va fatta almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista, mediante comunicazione a mezzo lettera, mail o fax.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Ordinaria, ma con un preavviso ridotto a 15 (quindici) giorni.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria potranno essere convocate in qualsiasi località e luogo, anche diverso da quello della sede sociale, purché sito sul territorio italiano.

L'assemblea potrà essere svolta anche quando i soci sono dislocati in più luoghi ed audio/video collegati. A tal fine sarà necessario che nell'avviso di convocazione vengano indicati i luoghi collegati e le relative modalità di collegamento. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente il Presidente dell'assemblea. Il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente. I mezzi di telecomunicazione adottati dovranno assicurare al Presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; inoltre dovranno far sì che siano percepiti adeguatamente gli eventi assembleari ai fini della verbalizzazione e dovranno consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo.

E' altresì prevista la possibilità di esprimere il proprio voto per corrispondenza. Si intende tale anche il voto espresso a mezzo Posta Elettronica Certificata. Sulla possibilità di espressione del voto per corrispondenza deve esser data informazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea ed ad esso allegata la scheda di voto, comunicato l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale essa deve pervenire al destinatario. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal socio ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Il conteggio delle schede di voto per corrispondenza avviene:

-al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare la sussistenza del quorum costitutivo;

-al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista del quorum deliberativo;

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

a) decide le linee generali della politica associativa;

b) determina i requisiti di ammissione alla Associazione;

c) determina le modifiche della quota associativa annuale, anche ove già aggiornata dal Consiglio Direttivo;

d) elegge: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito nel successivo art. 13;

e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;

f) assume ed approva ogni iniziativa od altra deliberazione in materia di interesse professionale proposta dal Consiglio Direttivo;

g) delibera su ogni altra questione non espressamente riservata ad altri organi dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra tutti i Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e comunque sino alla data dell'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri uscenti possono essere riconfermati per un massimo di tre volte consecutive.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni del consiglio direttivo potranno essere svolte anche in audio/video conferenza.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 5

(cinque) anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 (due) volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 4 (quattro) dei componenti, su richiesta motivata;
- dai Soci Fondatori, Soci Operatori, che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) degli stessi, su richiesta scritta e motivata.

Il Presidente in caso di richiesta di convocazione, come sopra effettuata, dovrà convocare il Consiglio per una data entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della richiesta, presso la sede sociale; ove non vi provveda in detto termine, i Consiglieri ovvero i Soci Fondatori e i Soci Operatori che hanno richiesto la convocazione, potranno inviare agli altri membri del Consiglio regolare convocazione.

Per le modalità di convocazione, si procederà con lettera, fax o posta elettronica, ma comunque con un preavviso di 15 (quindici) giorni, salvo casi di urgenza; per i quali il preavviso non potrà comunque essere inferiore ai 7 (sette) giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, ove anche questi sia assente, è presieduto dal Consigliere anagraficamente più anziano.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a)** elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere dell'Associazione;
- b)** valuta i requisiti formativi degli aspiranti Soci e delibera la loro ammissione all'Associazione;
- c)** propone l'aggiornamento della quota associativa annuale;
- d)** richiede la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- e)** cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- f)** cura la tenuta del registro dei Soci professionisti e provvede al suo aggiornamento, vigila sull'osservanza dello Statuto e del relativo regolamento e sull'applicazione del codice deontologico;
- g)** propone gli eventuali contributi straordinari a carico dei soci;
- h)** sottopone all'Assemblea la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, deliberando su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- i)** delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- l)** dispone l'istituzione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione, fissandone le sedi, i programmi, le quote di iscrizione;

- m)** provvede alla revoca degli incarichi; fissa i compensi e regola il rapporto con i soggetti nominati;
- n)** aggiorna annualmente, entro il 30 (trenta) giugno, l'elenco dei Soci;
- o)** provvede ad emettere regolamenti attuativi del presente statuto e di quanto inerente la vita associativa;
- p)** formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- q)** elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- r)** elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- s)** di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese sostenute.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario, con riguardo ai candidati non eletti nella votazione dell'Assemblea disponibili ad assumere la carica.

Il singolo Consigliere eletto deve adempiere agli impegni ed obblighi sociali decisi dal Consiglio Direttivo.

Il Consigliere inadempiente agli impegni sociali può essere rimosso dall'incarico con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio e sostituito dal primo dei non eletti dall'Assemblea. E' fatto salvo il ricorso al Collegio dei Probiviri.

E' fatto obbligo al Consigliere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, pertanto il Consigliere che non abbia partecipato a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario dal Consiglio Direttivo e viene sostituito.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige un verbale firmato dal Presidente e da un Segretario di riunione, da affiggere all'albo dell'Associazione.

ART. 14 PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Al termine del mandato il presidente uscente può essere riconfermato per un massimo di tre volte consecutive.

Il Presidente convoca in via ordinaria e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti

amministrativi compiuti dall'Associazione; in qualità di legale rappresentante egli può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15 VICE PRESIDENTE

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

In tali casi spetta pertanto al Vice Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di Legge e spettano altresì tutti i poteri e le prerogative attribuite al Presidente dal presente statuto.

Art. 16 SEGRETARIO-TESORIERE

E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, sovrintende alle attività associative deliberate dagli organi collegiali dell'Associazione, alla tenuta dei registri degli associati, del libro dei verbali del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, e cura la tenuta della contabilità dell'Associazione.

Art. 17 COLLEGIO DEI REVISORI

Il **Collegio dei Revisori**, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. E' eletto dall'Assemblea Ordinaria nell'ambito dei Soci Fondatori e dei Soci Operatori. Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti.

Elegge al suo interno un Presidente e dura in carica 5 (cinque) anni.

Il suo mandato comprende, in particolare:

- a)** l'esercizio del controllo amministrativo su tutti gli atti contabili di gestione dell'Associazione;
- b)** l'esame dei bilanci dell'Associazione, l'accertamento e la verifica della tenuta della contabilità secondo le norme prescritte.

Le cariche del Collegio dei Revisori sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere ai lavori del Consiglio Direttivo con possibilità di parola.

Qualora, in corso di mandato, venisse meno il numero dei membri effettivi, ed in conseguenza della esaurita integrazione dei supplenti, il Consiglio Direttivo provvederà a reintegrare il Collegio mediante cooptazione.

L'attività del Collegio dei Revisori è gratuita.

Art. 18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il **Collegio dei Probiviri** è composto da 3 (tre) Soci Fondatori e/o autorizzati eletti in Assemblea Ordinaria. Dura in carica 5 (cinque) anni.

E' composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti.

Possono essere eletti al Collegio dei Probiviri i Soci che abbiano raggiunto almeno 3 (tre) anni di anzianità associativa, fatta eccezione per il primo Collegio nominato nell'atto costitutivo.

I componenti effettivi eleggono a scrutinio segreto il Presidente.

Le cariche del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Collegio resta in carica 2 (due) anni ed i suoi membri possono essere rieletti fino ad un massimo di tre volte consecutive.

Si raduna su ricorso scritto del Socio/i interessato/i al provvedimento disciplinare. Dopo aver udito le parti interessate, ed espletate tutte le indagini e/o accertamenti che ritenga opportuni esperire, delibera la conferma, l'annullamento o la modifica del provvedimento disciplinare impugnato. La delibera è immediatamente esecutiva, non più impugnabile e vincola gli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è anche competente a dirimere le controversie sorte tra Soci, su ricorso di uno di loro.

L'attività del Collegio dei Probiviri è gratuita.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno 2 (due) dei suoi membri.

I Membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con possibilità di parola, salvo che la riunione del Consiglio Direttivo abbia all'ordine del giorno la discussione su un provvedimento disciplinare a carico di un Associato.

Qualora, in corso di mandato, venisse meno il numero dei membri effettivi anche e in conseguenza della esaurita integrazione dei supplenti, il Consiglio Direttivo provvederà a reintegrare il Collegio mediante cooptazione.

Art. 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 20 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 21 INCOMPATIBILITÀ

Le cariche del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori sono incompatibili tra loro.

Art. 22 MODIFICHE STATUTARIE

Le eventuali modifiche allo statuto dell'Associazione dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.